

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01402 del 19/07/2024

Proposta n. 1450 del 19/07/2024

Oggetto:

Servizio di pianificazione e sviluppo territoriale avente ad oggetto il centro storico di Accumoli e finalizzato alla redazione di un "Progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali". Codice Inframob P24.0027-0002. Liquidazione fattura, a favore dell'Arch. Francesco Nigro, quale acconto corrispondente al 50% dell'importo contrattuale. CIG: B0F932093A. (Rif. Ordinanza Speciale n. 29/2021 - Importo complessivo € 31.688,28)

Proponente:

Estensore	FERRI PARIDE	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GAZZANI MARIA GRAZIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Servizio di pianificazione e sviluppo territoriale avente ad oggetto il centro storico di Accumoli e finalizzato alla redazione di un *"Progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali"*. Codice Inframob P24.0027-0002. Liquidazione fattura, a favore dell'Arch. Francesco Nigro, quale acconto corrispondente al 50% dell'importo contrattuale. CIG: B0F932093A. (Rif. Ordinanza Speciale n. 29/2021 - Importo complessivo € 31.688,28).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTO l'articolo 14 del citato decreto-legge 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale,

Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4-octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

RICHIAMATA l'Ordinanza Speciale n. 17 del 15 luglio 2021 ed in particolare l'articolo 4 "*Designazione e compiti del sub Commissario*", con il quale l'Ing. Fulvio Maria Soccodato è individuato quale sub Commissario deputato al coordinamento degli interventi oggetto dell'Ordinanza e, tra altro, "*coordina gli interventi di ricostruzione del centro storico di Accumoli nella complessità delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni*".

CONSIDERATO:

- che gli approfondimenti condotti in relazione all'attuazione dell'Ordinanza Speciale n.17 del 2021, circa le caratteristiche dei luoghi e delle opere da realizzare, ha evidenziato una forte reciproca interferenza tra gli edifici pubblici e privati oggetto di ricostruzione nel centro storico di Accumoli, sia direttamente per la condivisione di strutture di contenimento

- dei terreni fondazionali, piuttosto che di realizzazione degli spazi pubblici, sia indirettamente per la stretta prossimità di ubicazione che rende necessario coordinarne strettamente la cantierizzazione anche imponendo una sequenza specifica di realizzazione;
- che al fine di consentire la ripresa sociale ed economica del comune di Accumoli occorre accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico;
 - che l'USR, con nota prot. 154659 del 2 febbraio 2024, ha evidenziato il vantaggio rilevante di procedere alla ricostruzione del centro storico di Accumoli con un intervento unitario di riconfigurazione della forma *urbis* tramite ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici che privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali;
 - che questo approccio presenta, inoltre, il vantaggio di poter più efficacemente realizzare, contestualmente all'intervento di ricostruzione, quegli aggiustamenti di riassetto urbanistico del centro storico vocati alla sicurezza ed alla rigenerazione urbana, che contemperino la finalità di ripristino della forma *urbis* con funzioni ed esigenze moderne della collettività;
 - che, attesa la complessità dei processi di ricostruzione delineati per il centro storico di Accumoli dalle Ordinanze Speciali nn. 17, 38 e 65 del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 in cui articolati interventi di ricostruzione pubblica di edifici, opere di urbanizzazione, infrastrutture e spazi urbani e interventi di ricostruzione privata di aggregati edilizi ed edifici singoli, è opportuno che la fattibilità di detto intervento unitario sia preventivamente valutata e accertata in termini di tecnici, economici ed amministrativi;
 - che tale valutazione di fattibilità, necessaria al coordinamento dei cantieri di ricostruzione al fine di assicurare il controllo e la riduzione delle interferenze tra i cantieri dei singoli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture ed opere pubbliche, rientra nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Speciale n. 37 del 2022;
 - che per la realizzazione di detto studio di fattibilità, l'USR, nella richiamata nota prot. 154659/2024, ha proposto un insieme articolato di attività di analisi e approfondimento tecniche, urbanistiche, economiche ed amministrative, specificando il dettaglio delle professionalità necessarie, con una prima stima di fabbisogno finanziario ed una descrizione delle singole attività correlate a ciascuna professionalità, come riportato nella tabella allegata al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO altresì che il sub commissario, con nota acquisita al protocollo USR con il n. 265519 del 26 febbraio 2024, ha dato riscontro positivo alla suddetta proposta, specificando che la spesa stimata trova copertura, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza n. 29 del 31/12/2021, così come modificato dall'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza n. 37 del 2/11/2022 nel fondo denominato "*Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti*";

CONSIDERATO altresì che con Decreto n. 343 del 9 maggio 2024, avente ad oggetto "*Ordinanza Speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 e ss.mm.ii., "Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli". Modalità di trasferimento fondi per la contrattualizzazione degli incarichi professionali e dei contratti con l'Università Roma 3 delle spese stimate per la redazione dello studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un intervento unitario di ricostruzione del centro storico di*

Accumoli, ai sensi dell'Ordinanza Speciale 29/2021. Erogazione copertura spesa, pari a € 196.664,00" il Commissario Straordinario ha liquidato all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio le risorse ammontanti ad € 196.664,00 mediante accreditamento nella contabilità speciale n. 6043 intestata al Vice-commissario;

VISTA la determinazione n. A00465 del 15 marzo 2024 mediante la quale si è preso atto dell'Accordo redatto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'esecuzione di un intervento unitario nel centro storico di Accumoli ed è stato nominato RUP l'Arch. Mariagrazia Gazzani, dirigente dell'Area Pianificazione e Ricostruzione Pubblica;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e acquisita al protocollo interno numero 380342 del 19 marzo 2024;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento ed in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTA la determinazione n. A00938 del 22 maggio 2024 con la quale è stato disposto:

- a) di affidare, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, il servizio di pianificazione e sviluppo territoriale avente ad oggetto il centro storico di Accumoli e finalizzato alla redazione di un "*Progetto unitario di riconfigurazione della forma urbis tramite la ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati congiuntamente con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali*" di cui alle Ordinanze Speciali nn. 17, 38 e 65 del Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 e a seguito del Decreto n. 343 del 9 maggio 2024 citato nelle premesse, all'operatore economico arch. Francesco Nigro, C.F. NGRFNC69D01H501I, P.IVA 06233951000, avente sede dell'attività a Roma (RM) via Messina, n. 15, che ha offerto un ribasso del 0,1 % per l'importo contrattuale di € 49.950,00 oltre oneri di legge ed IVA - CIG: B0F932093A;
- b) ai sensi dell'art. 17, co. 5 del d.lgs. 36/2023, l'immediata efficacia dell'aggiudicazione, stante la verifica positiva del possesso dei requisiti in capo all'offerente;
- c) ai sensi dell'art. 17, co. 8 del d.lgs. 36/2023, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, nelle more della sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 18 del nuovo Codice;

VISTA la determinazione n. A01251 del 3 luglio 2024 con la quale sono state apportate modifiche delle disposizioni circa i termini di esecuzione dell'incarico e delle modalità di pagamento;

PRESO ATTO della sottoscrizione del contratto di incarico professionale tra il suddetto professionista e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., in data 04/07/2024 e in corso di registrazione;

VISTO l'art. 7 del suddetto contratto, nella parte in cui è previsto che il compenso verrà così corrisposto:

- 50% alla sottoscrizione del presente atto;

- 30% alla consegna di una prima bozza di proposta di Progetto Unitario;
- 20% all'approvazione della versione definitiva del Progetto unitario da parte dei soggetti competenti;

VISTA la fattura elettronica n. 8FEPA del 5 luglio 2024, acquisita con n. registro 222 del 14/07/2024, emessa dall'Arch. Francesco Nigro, P.IVA 06233951000, dell'importo di € 24.975,00 oltre contributo Inarcassa del 4% per € 999,00, IVA al 22% per € 5.714,28, per complessivi € 31.688,28, ritenuta d'acconto € 4.995,00 per un netto da corrispondere pari a € 26.693,28, relativa quale acconto corrispondente al 50% dell'importo contrattuale del servizio in oggetto;

VISTO il certificato di regolarità contributiva prot. Inarcassa.0877421 del 08/06/2024, dal quale l'Arch. Francesco Nigro risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., acquisita agli atti in data 21/06/2024, prot. n. 0805492;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 8FEPA del 5 luglio 2024, acquisita con n. registro 222 del 14/07/2024, emessa dall'Arch. Francesco Nigro, P.IVA 06233951000, dell'importo di € 24.975,00 oltre contributo Inarcassa del 4% per € 999,00, IVA al 22% per € 5.714,28, per complessivi € 31.688,28, ritenuta d'acconto € 4.995,00 per un netto da corrispondere pari a € 26.693,28 quale acconto corrispondente al 50% dell'importo contrattuale del servizio in oggetto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. 8FEPA del 5 luglio 2024, acquisita con n. registro 222 del 14/07/2024, emessa dall'Arch. Francesco Nigro P.IVA 06233951000, dell'importo di € 24.975,00 oltre contributo Inarcassa del 4% per € 999,00, IVA al 22% per € 5.714,28, per complessivi € 31.688,28, ritenuta d'acconto € 4.995,00, per un netto da corrispondere pari a € 26.693,28, quale acconto corrispondente al 50% dell'importo contrattuale del servizio di pianificazione e sviluppo territoriale "Studio progetto unitario di riconfigurazione per la ricostruzione pubblica del centro storico di Accumoli" – Codice Inframob P24.0027-0002;
2. di accreditare l'importo di € 26.693,28 all'Arch. Francesco Nigro P.IVA 06233951000 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari conservato agli atti dell'ufficio, quale compenso netto relativo alla fattura di cui al punto 1), mediante emissione di ordinativo secondario GEOCOS;
3. di autorizzare i competenti uffici al versamento della ritenuta d'acconto del 20%, pari a € 4.995,00, di cui al punto 1), a favore dell'Arch. Francesco Nigro P.IVA 06233951000, mediante emissione di ordinativo secondario GEOCOS;
4. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi;

5. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità, specificando che la spesa è finanziata sul fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza n. 29 del 31/12/2021, così come modificato dall'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza n. 37 del 2/11/2022 e denominato "*Fondo per gli oneri di cantierizzazione dei centri storici distrutti*";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

Copia